

## **ESTRATTO DAL MESSAGGIO GOVERNATIVO 7140 DEL CONSIGLIO DI STATO (4 NOVEMBRE 2015)**

### **FINANZIAMENTO TRASPORTI PUBBLICI**

#### **2.1 Quadro normativo**

Il servizio di trasporto pubblico, per sua natura, non è commercialmente redditizio. I costi di produzione del servizio non vengono cioè coperti con le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di trasporto (abbonamenti e biglietti) e dagli introiti accessori (pubblicità, ecc.).

Le norme che regolano il finanziamento del trasporto pubblico sono le seguenti:

- Legge federale sul trasporto di viaggiatori del 20.3.2009 (LTV) e relative ordinanze
- Legge cantonale sui trasporti pubblici del 6.12.1994 (LTPub)

Per presentare le offerte finanziarie agli Enti pubblici chiamati ad indennizzare le prestazioni fornite, le imprese di trasporto che svolgono il servizio utilizzano lo strumento della contabilità analitica; quest'ultima prevede l'attribuzione dei costi diretti ai centri di costo e/o direttamente a quelli di profitto (singole linee) e l'imputazione dei costi indiretti in base alle prestazioni dei diversi centri di costo. Concretamente, ad ogni linea sono imputati i propri costi in funzione dei km percorsi dai veicoli secondo la loro tipologia (articolati, midi, ecc.), le ore di guida degli autisti nonché le ore del personale di rimessa e officina prestate per i veicoli (tramite i km svolti dai veicoli sulle linee).

Gli introiti includono le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di trasporto (abbonamenti e biglietti) nonché le entrate accessorie, quali ad esempio quelle legate alla pubblicità.

Il costo non coperto, risultante dalla differenza tra i costi totali e gli introiti, è l'importo (denominato "indennità") che i committenti versano all'impresa di trasporto per il servizio che svolge.

La LTV indica che la Confederazione e i Cantoni indennizzano le imprese di trasporto (IT) per i costi non coperti dell'offerta di trasporto da essi ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico regionale viaggiatori (TRV). Conformemente all'Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) le linee che servono al collegamento capillare delle località (cioè con brevi distanze tra le fermate e se le fermate non distano di regola più di 1.5 km dal punto di raccordo più vicino con il resto della rete) non vengono indennizzate dalla Confederazione.

L'aliquota di partecipazione dei Cantoni era sinora definita ogni quattro anni in base all'Ordinanza sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC). Quest'ultima sarà abrogata dal 2016 nell'ambito della modifica di ordinanze derivante dal progetto FAIF (finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria) e le disposizioni relative al finanziamento delle indennità per le offerte del TRV saranno integrate nell'OITRV.

I servizi turistici (Ferrovia Monte Generoso, Funivie e funicolari turistiche, linee bus dei passi alpini, navigazione) e di lunga percorrenza (linee FFS Zurigo/Lucerna – Ticino – Milano, treni diretti FART Locarno - Domodossola) non rientrano fra le linee beneficiarie di indennità.

Le normative federali indicano pure che i committenti sono tenuti ad indennizzare le imprese di trasporto per i mancati introiti derivanti da facilitazioni tariffali da essi decise. È il caso per la Comunità tariffale Ticino e Moesano: poiché il costo degli abbonamenti e dei biglietti Arcobaleno risulta più contenuto rispetto alla normale tariffa, la differenza di introiti va indennizzata da parte del Cantone e dei Comuni. La LTPub definisce la ripartizione in parti uguali tra Cantone e Comuni.<sup>1</sup>

Lo schema seguente riassume la suddivisione della copertura dei costi di produzione del servizio da parte delle IT secondo la tipologia di introito.

Costi di produzione del servizio	Introiti viaggiatori	→	Vendita di titoli di trasporto (abbonamenti, biglietti)
	Introiti accessori	→	Pubblicità, redditi da attività accessorie, altro
	Indennità per facilitazioni tariffali	→	Finanziata da Cantone (50%) e Comuni (50%) <sup>2</sup>
	Indennità di trasporto	→	Finanziata da Confederazione, Cantone e Comuni

La LTPub regola l'allestimento e la definizione dell'offerta di trasporto pubblico nonché il finanziamento da parte di Cantone e Comuni. A tal proposito essa distingue tra diverse tipologie di linee (art. 3 e 29), riassumibili nello schema seguente.

Tipologia di linee secondo LTPub	Esempi	Denominazione abbreviata <sup>3</sup>	Partecipazione			
			CH	TI	Comuni	
Linee di importanza cantonale	linee regionali secondo le normative federali	Treni TILO/FART/FLP Bus regionali nelle valli e nelle periferie	<b>Linee regionali LTV</b>	Sì	Sì	Tutti i Comuni Max 25% <sup>4</sup>
	linee che servono località periferiche o servizi centrali	Airolo – Nante, Magadino – Indemini	<b>Linee regionali LTPub</b>	No	Sì	Tutti i Comuni Max 25%
	linee transfrontaliere	Bus Chiasso – Como – S. Fermo				
	linee urbane d'interesse regionale	Linee 1-5 TPL, Linee 1-2 AMSA, Linee 1/2/7 FART	<b>Linee urbane</b>	No	Sì	Comuni serviti 50% <sup>5</sup>
	linee che servono i posteggi Park and ride	Linee S/F TPL				
Linee di importanza comunale	linee che servono capillarmente i quartieri	Linee 10/11/16 TPL, Linea 8 FART	<b>Linee locali</b>	No	No	100% <sup>6</sup>
	servizi supplementari	Linee Bus Notturmo				

<sup>1</sup> LTPub art. 30, cpv. 2 b)

<sup>2</sup> LTPub art. 30 cpv. 2

<sup>3</sup> Categorie utilizzate nel seguito del presente Messaggio

<sup>4</sup> LTPub art. 30, cpv. 1 a)

<sup>5</sup> LTPub art. 30, cpv. 1 b)

<sup>6</sup> LTPub art. 34

	rispetto alle linee di importanza cantonale	Bellinzona, Capriasca Night Express			
--	---	--	--	--	--

Tab. 1: Tipologia di linee di TP e finanziamento dell'indennità di trasporto

## 2.2 Finanziamento attuale delle linee di trasporto pubblico

Secondo le attuali disposizioni di legge, le aliquote di finanziamento delle indennità da parte dei committenti sono le seguenti.

Tipologia di linea	Confederazione	Cantone	Tutti i Comuni	Comuni serviti
<b>Linee regionali LTV</b>	51%	36.75%	12.25%	
<b>Linee regionali LTPub</b>		75%	25%	
<b>Linee urbane</b>		50%		50%
<b>Linee locali</b>				100%

Tab. 2: Finanziamento linee di trasporto pubblico; stato: 2015

L'aliquota di partecipazione della Confederazione al traffico regionale viaggiatori per il periodo 2012-2015 è del 51%. Per il periodo 2016-2019 la stessa è stata fissata al 56% (+5%); questa differenza è dovuta all'attuazione dei principi del fondo per il finanziamento ed ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF), progetto approvato a livello nazionale con la votazione popolare del 9 febbraio 2014<sup>7</sup>.

L'importo effettivamente disponibile quale partecipazione della Confederazione viene definito annualmente dal Parlamento e, in taluni casi, non copre integralmente la quota del 56% dell'indennità nel traffico regionale.

La quota comunale per le linee regionali è attualmente al valore massimo previsto dalla LTPub (25%), ed è stata fissata con la decisione parlamentare sull'approvazione del preventivo dello Stato del 2009 e da allora mantenuta. Con il Messaggio sul preventivo 2016, questo Consiglio ha proposto al Parlamento la modifica legislativa della LTPub per portare l'aliquota massima al 27.5%.

<sup>7</sup> Il Consiglio federale ha adottato a metà ottobre 2015 le nuove aliquote tramite la revisione dell'OITRV, la cui messa in vigore è prevista al 1.1.2016.